

STATUTO
TUTTI SUL PALCO ACADEMY
Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È Costituita una Associazione ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione viene costituita come "Ente non commerciale" ed è Costituita, in base al D.L.g.s. n.117/2017 Codice del terzo settore e successive modifiche, come Ente terzo settore ETS.

ARTICOLO 2
DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "TUTTI SUL PALCO ACADEMY" Associazione di promozione Sociale o anche in sigla "TUTTI SUL PALCO ACADEMY" APS

ARTICOLO 3
SEDE

La sede dell'Associazione a tutti gli effetti, è quella sita in Roma via Giordano Bruno Ferrari 9 cap 00125.

ARTICOLO 4
DURATA

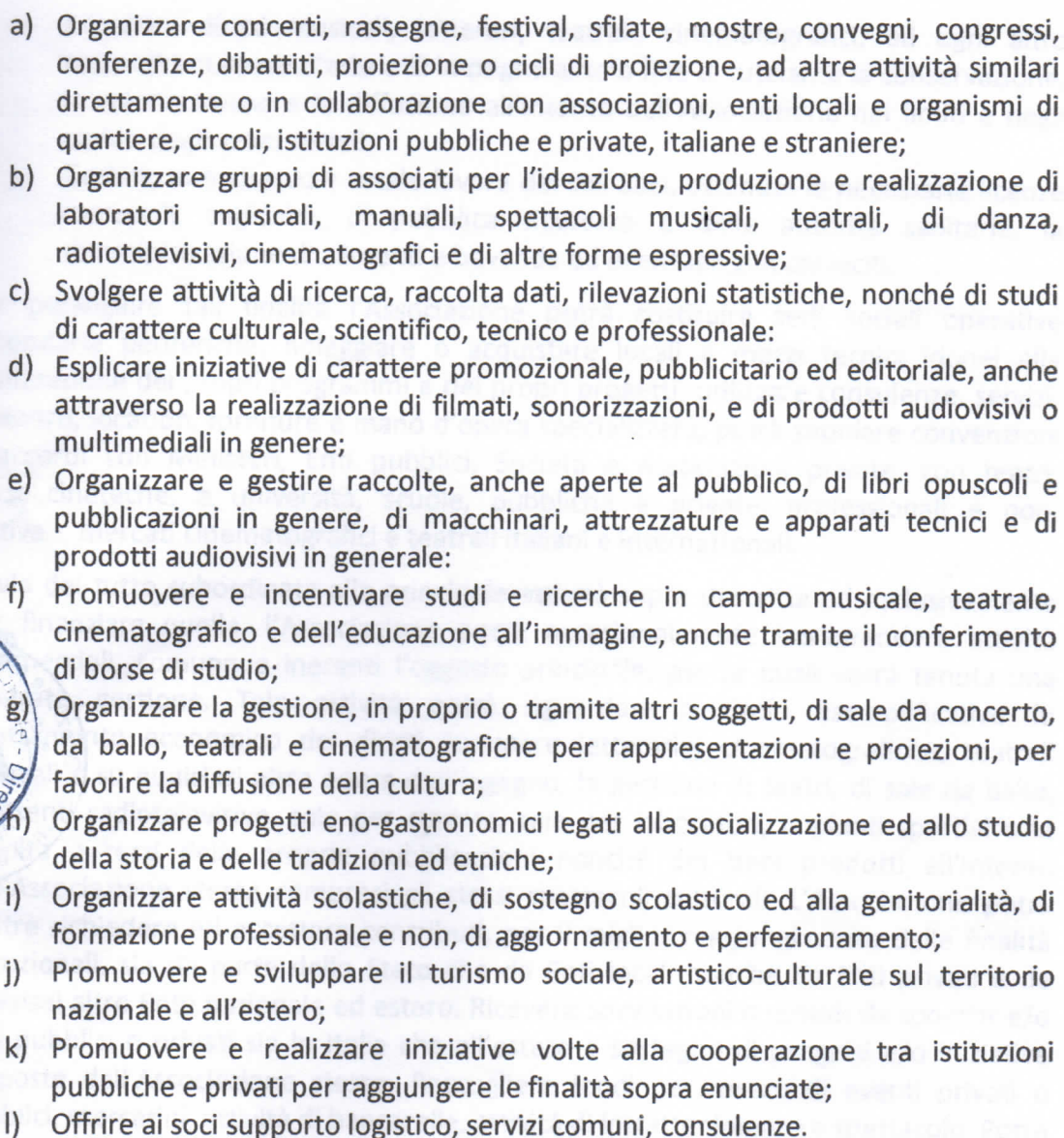
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5
SCOPI

L'Associazione opera in campo nazionale ed internazionale perseguendo in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di Finalità Civiche, Solidaristiche e, di Utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di una o più attività con scopi culturali di educazione, istruzione e ricreazione, di promozione sociale, sportiva e di formazione extra-scolastica, senza alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.

L'Associazione esercita le seguenti attività con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L.gs n.117/2017 nell'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura nella formazione extra-scolastica, anche finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, ma esercita soprattutto nella musica, con attività, di corsi musicali formativi specifici, laboratori musicali e attività di musica d'insieme, inoltre può occuparsi anche del teatro, la danza, la pittura, la scultura, la scrittura di narrativa, drammaturgia ecc, la lettura e l'analisi critica dei testi, il cinema, e in generale di qualsiasi altra forma artistica e culturale, mediante la realizzazione di iniziative, progetti ed azioni volte alla crescita ed alla formazione culturale ed artistica del soggetto e delle collettività ai quali sono rivolte, anche nei confronti di soggetti svantaggiati, minori, anziani e in generale agli strati più deboli della Società.

In particolare l'Associazione si propone di:



- Promuovere la conoscenza e la diffusione della musica del teatro e delle arti, anche tramite l'organizzazione di corsi, lezioni, laboratori, stage, seminari, concerti, spettacoli, sfilate, serate ed eventi;
- Progettare e realizzare viaggi di studio e turistici in Italia e all'estero (incoming e outgoing), collaborando anche con Tour Operators e agenzie di viaggio;
- Pubblicare dischi, libri, giornali, riviste, filmati e, in generale qualunque tipo di materiale audio, video, informatico, editoriale su qualunque tipo di supporto divulgativo presente e futuro;
- Diffondere oggettistica riguardante la promozione e divulgazione dell'immagine e delle attività dell'Associazione nel rispetto delle leggi vigenti;
- Gestire, sia in proprio che per conto terzi, strutture e/o circoli ricreativi/culturali nonché centri artistici polivalenti;
- Operare progetti di recupero di ambienti, spazi o strutture architettoniche esistenti in Italia assumendo anche, nel caso, la gestione in proprio;
- Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;

- Acquisire diritti musicali, letterari, teatrali, cinematografici, ed ogni altro copyright di opere d'arte e di impegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'Associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali.
- Gestire, in esclusivo e totale favore dei soli Soci, ottenute le necessarie licenze comunali, regionali, di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande ed eventuali giuochi leciti.

Per perseguire tali finalità l'Associazione potrà costituire sedi sociali operative secondarie periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con teatri, musei, cineteche, e università, scuole, pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani e internazionali.

In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'Associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l'oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali musicali e su qualsiasi altra opera dell'ingegno, la gestione di teatri, di sale da ballo, emittenti radiotelevisive, sale per cinema, sale per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'Associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali. L'Associazione potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché da Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Ricevere sovvenzioni o sussidi da sponsor e/o enti pubblici o privati sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa. Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, mercatini, attività di bancarelle, attività di intrattenimento e spettacolo. Potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, aprire conti correnti bancari con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato sentito il Comitato Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del Fondo comune e delle spese dell'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art.17, comma 5, del D.L.gs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'Art. 36 del codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C., è costituito:

- dalle quote periodiche associative e dai beni mobili e immobili acquistati con esse;
- dai contributi di ammissione;

c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;

d) da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate nel comma 4 dell'art. 148 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci che siano conformi a quanto previsto dal codice del terzo settore e successive modifiche e integrazioni;

e) da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi art. 5;

f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;

g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le eventuali eccedenze del rendiconto economico nonché avanzi della gestione commerciale nonché fondi o riserve, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò al solo fine di procurarsi i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 7

CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 8

SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, anche se in rappresentanza di Enti od Associazioni. I Soci possono avere cittadinanza italiana nonché di qualsiasi altro paese comunitario ed extracomunitario. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci Onorari;

b) Soci Fondatori;

c) Soci Ordinari.

d) Soci Volontari.

Sono Soci Onorari altre personalità e qualificati esponenti della cultura, dello sport e dello spettacolo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno voto deliberativo nell'Assemblea e possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età o, se minorenni rappresentati da un loro genitore, vengono ammessi dal Presidente del Comitato Direttivo o dai consiglieri da esso delegati a tale funzione, dietro loro richiesta, verbale

o scritta, contenente le loro generalità e la dichiarazione di accettazione e rispetto del presente statuto, e abbiano adempiuto al versamento della quota periodica associativa.

Sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.

Sono Soci Volontari le persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, di cui la Stessa si avvale prevalentemente, delle loro attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini Istituzionali, con attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilita da apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività del volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci Fondatori Ordinari e Volontari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci, onorari, fondatori e Volontari ed ordinari, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purché, in regola con il versamento della quota periodica di associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso.

Possono inoltre far parte dell'associazione, anche enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di Promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei requisiti di, Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione ed accettare il presente Statuto e regolamenti interni.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, e hanno diritto di voto dopo almeno tre mesi dall'iscrizione; Tutti gli Associati si impegnano fin dall'iscrizione, al

corretto comportamento in linea con le finalità dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni e, ai regolamenti interni stabiliti degli organi sociali.

ARTICOLO 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci Fondatori Ordinari Volontari in regola con il versamento periodico dei contributi sociali. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio secondo il principio di cui all'Art. 2532 C.C.. Ogni delegato può essere portatore di non più di tre deleghe. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina all'occasione un Segretario che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo per i soci ordinari;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno i due terzi dei Soci. L'Assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante comunicazione, anche verbale, dei membri del Comitato Direttivo, fatta a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ad atto a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente e dei membri del Comitato Direttivo. Inoltre, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.

ARTICOLO 13

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette componenti eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori, Ordinari e Volontari e, rimane in carica per quattro anni con possibilità di rielezione. Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Comitato stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni.

Il Comitato Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiede il Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale periodica per i soci ordinari, approva i Regolamenti sociali interni per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso di necessità e di urgenza. Nomina i Soci Onorari. Il Comitato Direttivo si riunisce ogniquale volta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Comitato esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituisce rapporto di lavoro.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, del quale è membro, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Comitato stesso. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le Assemblee dei Soci e del Comitato Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo, la gestione dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

Delibera sull'ammissione di nuovi Soci.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Comitato direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Comitato nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica del Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro.

ARTICOLO 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. E' stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, ad altri Enti del Terzo settore acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45, comma 1, del citato D.l.g.s. n 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano la materia del Terzo Settore successive modifiche ed integrazioni.